

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“G. Asproni – Baudi di Vesme”

IGLESIAS (SU)

sito web: www.liceoaspronibaudi.edu.it

I.I.S. "G. ASPRONI - BAUDI DI VESME"-.IGLESIAS Prot. 0012069 del 16/09/2026 I-1 (Uscita)
--

Deliberato dal Collegio dei docenti del 10/09/2026

Deliberato dal Consiglio d'Istituto del 11/09/2026

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI PERSONALI A SCUOLA

Riferimenti normativi:

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modificazioni; Circolare M.P.I. n. 30 del 15 marzo 2007; Direttiva M.P.I. n. 104 del 30 novembre 2007; Circolare M.I. n. 107190 del 19 dicembre 2022; Nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024; Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025 – “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti, disciplina l'utilizzo degli smartphone e di altri dispositivi elettronici personali (quali tablet, smartwatch, earphones, ecc.) all'interno dell'edificio scolastico e durante tutte le attività didattiche, ricreative e di sorveglianza, per l'intera durata della permanenza a scuola.

Il Regolamento si applica in tutte le sedi e in tutti i plessi dell'Istituto, nonché in ogni spazio utilizzato per l'attività didattica (aule, laboratori, palestre, campi di gioco, aree esterne di pertinenza) e durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e tutte le attività organizzate dalla scuola.

Art. 2 – Divieto di utilizzo

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo utilizza sia per i compagni, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti del docente e della comunità scolastica. La violazione del divieto configura un'infrazione disciplinare, rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento.

È fatto assoluto divieto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare smartphone e altri dispositivi elettronici personali (quali smartwatch, earphones, ecc.) durante lo svolgimento delle attività didattiche e per tutta la permanenza a scuola, dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico. Questo divieto include le ore di lezione, gli intervalli e le attività di laboratorio/palestra.

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. L'eventuale uso del tablet e/o pc è consentito per uso esclusivamente didattico (consultazione libro di testo in formato digitale, consultazione materiali didattici digitali condivisi dai singoli docenti) e previa autorizzazione del docente. L'uso dei PC, di altri dispositivi elettronici e l'accesso a Internet sono consentiti

esclusivamente per motivi didattici, di documentazione e di ricerca, previa autorizzazione del docente. Qualsiasi uso diverso da quello didattico verrà sanzionato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

In caso di necessità urgenti e documentate, gli studenti potranno utilizzare il telefono della segreteria per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione del docente.

Art. 3 – Custodia e deposito dei dispositivi

All'ingresso a scuola le studentesse e gli studenti devono spegnere i propri dispositivi e depositarli, prima dell'inizio delle lezioni e fino al termine dell'orario scolastico, nell'apposito armadietto personale ovvero nell'armadietto dell'aula, ove tali armadietti siano disponibili. Nelle sedi e nelle classi in cui gli armadietti non siano disponibili, le studentesse e gli studenti devono riporre i propri dispositivi spenti nei rispettivi zaini a partire dall'inizio delle lezioni fino al termine dell'orario scolastico.

L'accesso agli armadietti è consentito esclusivamente prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli, in occasione dell'accesso alla palestra e al termine delle lezioni, salvo il caso di uscita anticipata dall'Istituto e salvo diverse disposizioni impartite dal docente in relazione a eventuali utilizzi degli smartphone per finalità didattiche. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento di utilizzo degli armadietti degli studenti, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Il mancato deposito del dispositivo secondo quanto previsto dal presente articolo costituisce infrazione disciplinare ed è sanzionato ai sensi dell'art. 8.

Chiunque introduca a scuola i suddetti dispositivi è informato e consapevole che eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti saranno responsabilità esclusiva delle famiglie e degli studenti e che la scuola non ne risponderà in nessun modo e per nessun motivo.

Qualsiasi uso non autorizzato sarà considerato violazione del presente Regolamento e verrà sanzionato come indicato nell'art. 8.

Art. 4 – Uso del telefono fisso della scuola

L'uso del telefono fisso è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise, per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e non interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.

Durante le ore di lezione, eventuali gravi e urgenti esigenze di comunicazione tra le studentesse, gli studenti e le famiglie — ivi compresa la segnalazione di stati di malessere — sono soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della scuola, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Obblighi del personale scolastico

Anche il personale scolastico (docenti e ATA) è tenuto a un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici personali, fungendo da esempio educativo.

Durante le ore di lezione e di servizio, l'uso di tali dispositivi è ammesso solo per motivi di servizio (es. compilazione del registro elettronico) o in casi di comprovata e urgente necessità, senza interferire con le attività didattiche. L'obbligo si estende anche al personale educativo esterno (educatori, assistenti all'autonomia e alla comunicazione).

Art. 6 – Divieto di riprese audio-video e tutela della riservatezza

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre e campi di gioco, nonché durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo esplicita autorizzazione del docente responsabile.

È severamente vietato diffondere immagini, suoni o dati personali altrui tramite Internet o altri dispositivi elettronici per fini estranei alla didattica. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni all'interno della scuola devono avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con l'obbligo di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Uso del cellulare durante le verifiche

La violazione del divieto durante una prova scritta determina l'immediata attribuzione di una valutazione negativa della prova stessa, che non potrà essere recuperata, oltre all'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti.

La violazione del divieto durante le fasi di verifica orale comporta l'ammonizione scritta, l'annotazione sul registro elettronico e il ritiro del cellulare.

Art. 8 – Sanzioni

Le sanzioni saranno applicate in base alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione:

1. Prima infrazione: nota disciplinare, annotata sul Registro Elettronico.
2. Seconda infrazione: convocazione dei genitori da parte del Dirigente/vicepresidenza e ammonizione disciplinare sul Registro Elettronico.
3. Terza infrazione: sospensione di 3 giorni con obbligo di frequenza, comunicata alla famiglia dal coordinatore di classe.
4. Ulteriori infrazioni: sospensione fino a 15 giorni nei casi di ulteriore recidiva o di particolare gravità come un uso improprio (riprese video non autorizzate, diffusione di contenuti inappropriati, bullismo informatico) e segnalazione alle autorità competenti in caso di reati.
5. Valutazione negativa automatica e annullamento della prova in caso di utilizzo del cellulare durante verifiche scritte o orali.
6. Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di maturità nei casi connessi a violazioni di legge o comportamenti gravemente lesivi della sicurezza e della dignità delle persone, come ribadito dalla Circolare ministeriale del 16/06/2025.

Il mancato deposito del dispositivo nell'armadietto o nello zaino, secondo quanto previsto dall'art. 3, è equiparato alla violazione del divieto di utilizzo e sanzionato secondo la progressione di cui al presente articolo.

Le sanzioni sono irrogate secondo le procedure, le garanzie di difesa e gli organi competenti previsti dal Regolamento di disciplina d'Istituto, cui si rinvia anche per le relative impugnazioni.

Art. 9 – Bullismo e cyberbullismo

L'Istituto individua e contrasta i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e realizza interventi di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie. Tutti i comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo posti in essere mediante l'uso di smartphone o di altri dispositivi elettronici sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 8 e, nei casi di rilevanza penale, alla segnalazione alle autorità competenti.

Art. 10 – Collaborazione delle famiglie

All'inizio di ogni anno scolastico le famiglie e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in modo condiviso diritti e doveri tra scuola e famiglie. La collaborazione dei genitori è fondamentale per garantire l'efficacia delle misure adottate e per sostenere l'azione educativa dell'Istituto. Le famiglie sono invitate a condividere con i propri figli le motivazioni educative e scientifiche

che hanno portato all'introduzione del divieto, affinché gli studenti ne comprendano appieno il valore formativo. È altresì importante incoraggiare, anche in ambito domestico, un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

Art. 11 – Sensibilizzazione e formazione

La scuola promuove attività di sensibilizzazione e formazione sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, con particolare attenzione ai rischi legati all'abuso dei dispositivi mobili, alla sicurezza online e al rispetto della privacy.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio d'Istituto, in linea con la Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392/2025, e si applica in tutte le sedi e in tutti i plessi dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
